



**Tribunale di Como**  
**Sezione I Civile- Procedure Concorsuali**

**96-1/2024 R.G. P.U.**

**Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore**

Il Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò,  
designato con provvedimento del Presidente del Tribunale del 12.07.2024,  
visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato  
da:

**APPUHAMY JAYAKODI MUDIYANSELAG AMILA NISHANTHA (C.F. PPHMNS77M05Z209J) e PONNAMPERUMAGE FERNANDO SUCHITRA NISHADI PRIYADHARSHANIE (C.F. PNNSHT80M56Z209Q),** entrambi residenti in XXXXXXXXXX

rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Acquati;

ha emesso il seguente decreto:

**DECRETO**

Sussiste, in primo luogo, la competenza territoriale di questo Tribunale dal momento che i ricorrenti risiedono a XXXXXXXXXX Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale.

Gli istanti risultano coniugati e coabitano presso la medesima casa familiare sicché sono legittimati a presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 65 e 66 CCII. L'indebitamento, peraltro, ha un'origine comune, come rilevato, altresì, dal gestore della crisi e come meglio si dirà *infra*.

La domanda è corredata della documentazione richiesta dall'art. 67, co. 2 CCII. È stata allegata, inoltre, la relazione ex art. 68, co. 2 CCI redatta dell'OCC nella persona del gestore della crisi dott. Danilo D'amico, che contiene tutte le indicazioni e le valutazioni richieste dalla legge.

Quanto ai presupposti soggettivi, deve osservarsi che Appuhamy Jayakodi Mudiyanseлаг Amila Nishantha ha esercitato in passato attività imprenditoriale, ed in particolare, è risultato titolare delle seguenti imprese: -impresa individuale che ha svolto attività di "Servizi integrati di gestione agli edifici" dal 29.05.2023 al 30.06.2024 (cancellazione dal Registro Imprese 04.07.2024), con sede presso il proprio indirizzo di residenza; - impresa individuale che ha svolto un'attività di trasporto di merci su strada dal 01.06.2008 al 07.01.2019.



Nondimeno, come attestato dal Gestore della Crisi, l'analisi della situazione debitoria ha consentito di accertare che i debiti da ristrutturare sono stati contratti per scopi estranei all'impresa, non risultando debiti derivanti dalle predette attività imprenditoriali esercitate dal sig. Appuhamy Jayakodi Mudiyanseleg.

Gli istanti, pertanto, sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che gli attuali debiti sono stati assunti esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale.

Non risulta, inoltre, che siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti alla domanda, né che abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Sussiste lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti.

Invero, gli istanti risultano gravati dalla seguente esposizione debitoria, come indicata nella tabella predisposta dal gestore della crisi, dovendosi precisare che i debiti di natura solidale sono stati ripartiti pro quota al 50% solo per finalità espositive:

**Appuhamy Jayakodi Mudiyanseleg (cognome) Amila Nishantha (nome)**

Insorgenza	Creditore	Categoria	Natura	Importo debito
<b>Debiti fiscali e contributivi</b>				
2009	Agenzia delle Entrate - Riscossione	Privilegiati	Canone RAI	37,82
2014	Agenzia delle Entrate - Riscossione	Privilegiati	Irpef	1.718,15
2014	Agenzia delle Entrate - Riscossione	Privilegiati	Imp. Registro	129,12
2019	Agenzia delle Entrate - Riscossione	Privilegiati	Irpef	2.157,74
2020	Agenzia delle Entrate - D.P. Como	Privilegiati	Irpef	450,60
		<b>Subtotale</b>		<b>4.493,43</b>
<b>Debiti verso banche e società finanziarie</b>				
2005	Credit Factor spa (ex B.N.I. spa)	Chirografari	Quota 50% Mutuo fondiario	59.708,98
2005	Ifis NPL Investing spa (ex Plusvalore spa)	Chirografari	Quota 50% Prestito personale	120,25
2010	Ifis NPL Investing spa (ex Credit Lift spa)	Chirografari	Quota 50% Prestito personale	10.573,34
2010	Ifis NPL Investing spa (ex Moneta spa)	Chirografari	Finanziamento	19.212,78
		<b>Subtotale</b>		<b>89.615,35</b>
<b>Debiti in prededuzione</b>				
2024	OCC ODCEC Como (*)	Prededuz.	Quota 50%	620,61
2024	avv. Francesca Acquati (*)	Prededuz.	Quota 50%	632,50
	(*) oltre Iva e accessori	<b>Subtotale</b>		<b>1.253,11</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>95.361,88</b>



Ponnamperumage Fernando (cognome) Suchitra Nishadi Priyadharshanie (nome)

Insorgenza	Creditore	Categoria	Natura	Importo debito
<b>Debiti fiscali e contributivi</b>				
2020	Agenzia delle Entrate - D.P. Como	Privilegiati	Irpef	583,80
		<b>Subtotale</b>		<b>583,80</b>
<b>Debiti verso banche e società finanziarie</b>				
2005	Credit Factor spa (ex B.N.L. spa)	Chirografari	Quota 50% Mutuo fondiario	59.708,98
2005	Ifis NPL Investing spa (ex Plusvalore spa)	Chirografari	Quota 50% Prestito personale	120,25
2010	Ifis NPL Investing spa (ex Credit Lift spa)	Chirografari	Quota 50% Prestito personale	10.573,34
		<b>Subtotale</b>		<b>70.402,57</b>
<b>Debiti in prededuzione</b>				
2024	OCC ODCEC Como (*)	Prededuz.	Quota 50%	620,61
2024	avv. Francesca Acquati (*)	Prededuz.	Quota 50%	632,50
	(*) oltre Iva e accessori	<b>Subtotale</b>		<b>1.253,11</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>72.239,47</b>

A fronte di tale indebitamento complessivo, gli istanti non risultano proprietari di beni immobili. Il sig. Appuhamy risulta intestatario di due autovetture ed un motociclo, di valore commerciale assai modesto, stimato dal gestore della crisi in circa 2.500,00 euro.

Entrambi i debitori svolgono attività lavorativa in qualità di lavoratori dipendenti: il sig. Appuhamy percepisce uno stipendio netto mensile pari a 2000,00 euro mentre la signora Ponnamperumage guadagna mediamente € 330,00 mensili netti. Tali redditi risultano appena sufficienti al pagamento delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare dei debitori, composto, altresì, da due figli minorenni.

Le richiamate circostanze attestano come i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento, da intendersi come “*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore*”, vale a dire l’indisponibilità di flussi di cassa (reddituali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l’incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (insolvenza). Invero, nel caso di specie l’incapacità di pagamento dei debiti scaduti si è già manifestata, come attestato dall’attuale pendenza di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi nei confronti dei debitori (n. [REDACTED] RGE Trib. [REDACTED]).

Non pare sussistere, allo stato, l’ulteriore condizione ostativa di cui all’art. 69 CCII, ossia l’evidenza che il debitore abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Deve ritenersi, infatti, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall’OCC, che al momento dell’assunzione delle obbligazioni inadempite i ricorrenti potessero non avvedersi dell’inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all’ordinaria diligenza richiesta al consumatore. Invero, la causa del sovraindebitamento pare riferibile ai modesti redditi percepiti



dai debitori, insufficienti rispetto alle spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare. Si aggiunga, peraltro, che l'abitazione familiare di proprietà è stata oggetto di vendita coattiva, il cui ricavato non ha consentito l'integrale soddisfacimento del creditore ipotecario, permanendo una rilevante esposizione debitoria nei confronti di quest'ultimo.

Gli istanti propongono un piano di ristrutturazione dei loro debiti, sostenuto dalla finanza esterna messa a disposizione dei familiari della debitrice Ponnamperumage Fernando.

La proposta rivolta ai creditori prevede il pagamento complessivo in unica soluzione di € 13.057,66, così da soddisfare integralmente i crediti prededucibili e i crediti privilegiati, nonché i crediti chirografari nella misura pari al 3%

Più in particolare, si prevede: il pagamento integrale del debito v/OCC ODCEC Como e verso l'avv. Acquati (prededucibili) per € 3.179,89 - il pagamento integrale dei debiti v/Agenzia delle Entrate (privilegiati) per € 5.077,23 - il pagamento del 3,00% dei debiti v/Credit Factor spa (chirografari) per € 3.582,54 in unica soluzione; - il pagamento del 3,00% dei debiti v/Ifis NPL Investing spa (chirografari) per € 1.218,00 in unica soluzione.

I pagamenti ai creditori verranno effettuati dal gestore della crisi con i fondi preventivamente messi a disposizione dai finanziatori esterni.

La proposta ed il piano, anche alla luce delle valutazioni espresse dal gestore della crisi, pertanto, appaiono ammissibili.

Deve osservarsi, inoltre, che la relazione dell'OCC contiene la valutazione richiesta dall'art. 68, co. 3 CCII circa la valutazione del merito creditizio del debitore da parte dei finanziatori. In sede di omologa, pertanto, tali elementi consentiranno a questo Giudice di valutare se i finanziatori abbiano o meno diritto di presentare opposizione o reclamo per contestare la convenienza della proposta, come previsto dall'art. 69, co. 2 CCII.

Gli istanti, inoltre, hanno domandato di disporre ai sensi dell'art. 70, co. 4 CCI la sospensione della espropriazione forzata presso terzi pendente dinanzi a XXXXXXXXXX Tribunale ed iscritta al n. XXXXXXXXXX R.G.E. Mob. L'istanza risulta accoglibile, atteso che l'eventuale prosecuzione della procedura esecutiva potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano ed in ogni caso la sospensione dell'espropriazione forzata consente di assicurare il rispetto della *par condicio creditorum*.

#### **PQM**

- Fissa per l'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori **APPUHAMY JAYAKODI MUDIYANSELAG AMILA NISHANTHA (C.F. PPHMNS77M05Z209J)** e **PONNAMPERUMAGE FERNANDO SUCHITRA NISHADI PRIYADHARSHANIE (C.F. PNNST80M56Z209Q)**, l'udienza del 7 ottobre 2024 ore 9.30:



- Dispone che la proposta ed il piano, con ogni successiva modifica ed integrazione ad oggi intervenuta, ed il presente decreto siano immediatamente pubblicati a cura del gestore della crisi nell'apposita area del sito internet istituzionale del Tribunale di Como, epurati dai dati sensibili relativi a condizioni sanitarie o sociali del debitore e del nucleo familiare, e siano comunicati entro trenta giorni a tutti i creditori, con avviso che gli stessi dovranno comunicare al gestore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza dovendo le successive comunicazioni effettuarsi in cancelleria;

- Onera il gestore della crisi, in caso di comunicazioni telematiche, di allegare agli atti gli originali delle ricevute di consegna nei formati consentiti.

-Assegna ai creditori termine di venti giorni successivi alla comunicazione per presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec indicato nella comunicazione del gestore della crisi.

- Assegna al gestore della crisi successivo termine di quindici giorni, sentito il debitore, per riferire al giudice e proporre eventuali modifiche del piano che ritenga necessarie, specificando se esse siano condivise dal ricorrente.

- Concede, fino al termine del procedimento, le seguenti misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio:

a) sospensione dell'espropriazione forzata presso terzi pendente dinanzi a [REDACTED] Tribunale ed iscritta al n. [REDACTED] R.G.E. Mob. promossa da IFIS NPL INVESTING S.P.A. nei confronti di APPUHAMY JAYAKODI MUDIYANSELAG AMILA NISHANTHA.

Dispone che l'istante notifichi il presente decreto ai creditori interessati dalle misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio.

Si comunichi.

Como, 18.07.2024

Il Giudice  
Dott. Luciano Pietro Aliquò

